

ORDINANZA N



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

Il Tribunale

Il giorno 8.05.25 in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

sentito il Sostituto Procuratore Generale [REDACTED] che ha espresso parere contrario, nonché la difesa;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza nei confronti di [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], detenuto presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, in espiatione della pena di cui alla sentenza 11.01.23 della Corte d'Assise di Appello di Firenze, con fine pena al 14.10.42, avente ad oggetto

RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DI RIGETTO DI RECLAMO EX ART. 35-BIS O.P. IN MATERIA DI DIRITTI

MOTIVI

Con ordinanza in data 11.12.24 il Magistrato di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile il reclamo presentato dal detenuto in oggetto ai sensi dell'art. 35-bis o.p.

Il reclamante, ristretto a far data dal settembre 2020 (con condanna per omicidio volontario alla pena di anni 22 di reclusione), in relazione alle condizioni di detenzione che descriveva compiutamente nell'istanza depositata il 15.02.24, presentava richiesta al magistrato di sorveglianza competente affinché, rilevata l'inosservanza da parte dell'Amministrazione delle disposizioni di legge (ordinamentali e regolamentari) poste a tutela di una detenzione rispettosa dei suoi diritti, dalla quale conseguiva un attuale e grave pregiudizio per l'interessato, venisse sollevata questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 35-bis o.p. (nonché dell'art. 69 co. 6 o.p.) nella parte in cui non prevede che possa disporsi la scarcerazione del detenuto in presenza di una detenzione arrecante un grave pregiudizio al quale l'Amministrazione non sia in grado di porre immediato rimedio, non limitandosi al trasferimento di cella o di istituto dell'interessato.

Evidenziava il ricorrente che era ristretto nella cella 15, sezione 11^ (blocco "penale"), con una superficie complessiva inferiore ai 9 mq, da cui andava detratto lo spazio del letto, degli arredi fissi e, naturalmente, dei servizi igienici, per un totale calpestabile inferiore ai 6 mq e che, nel dettaglio, la camera detentiva risulta pervasa da infiltrazioni e muffa, i termosifoni all'interno della stanza non

funzionano tutti correttamente, ed anche l'acqua calda nelle docce arriva a singhiozzo. Nella stessa camera detentiva inoltre non vi è erogazione di acqua calda. Nella Sezione sopra indicata non c'è riscaldamento funzionante nei corridoi, ed anche i locali comuni, come le celle, sono spesso invasi da acqua piovana. Il cibo viene servito in contenitori scoperti su carrelli obsoleti. Nelle celle vi è ormai da tempo immemore la presenza diffusa di topi e di cimici (dai quali alcuni detenuti, tra cui il coimputato nel reato, erano stati morsi). A nulla era valso, e vale, il ricorso a periodici interventi di disinfestazione. A sostegno delle proprie argomentazioni produceva le considerazioni pubblicate il 2.02.24 sul quotidiano "La Nazione" dalla Direttrice dell'Istituto.

Inoltre, la magistratura di sorveglianza fiorentina aveva già emesso un provvedimento *ex art.35-ter* o.p. in data 13.9.23, dopo ampia disamina (frutto anche di una verifica svolta nel carcere di Sollicciano il 24.8.22 dal magistrato e dal Presidente del Tribunale di sorveglianza) in cui si era affermato che *"anche il superamento dei 4 mq non esclude di per sé che si sia concretizzato un trattamento inumano e degradante quando siamo in presenza di fenomeni di carattere sanitario, quale l'invasione di cimici che addirittura hanno fatto il nido negli interruttori della luce e sono state trovate, oltre che nei letti, anche nei risvolti dei pantaloni e dei pigiama, ovvero in presenza di carenze strutturali che hanno visto infiltrazioni di acqua soprattutto nei periodi autunnali ed invernali, con conseguente distacco di intonaco, presenza di muffa e condensa, terrazzini invasi da piccioni portatori di zecche"*. Nel citato provvedimento si è dato del resto atto che *"nonostante gli interventi di risanamento effettuati per fronteggiare il grave problema delle condizioni igieniche, le stesse si siano rivelate del tutto insufficienti, tale condizione rendendo la detenzione particolarmente gravosa se non, in casi sempre più frequenti, contraria ai principi di umanità della pena. In tali condizioni anche il superamento dei 4 mq pro-capite non esclude di per sé che sia concretizzato un trattamento inumano e degradante"*.

Si è dunque stigmatizzata non solo e non tanto la mancanza di spazio, quanto le *"generalì condizioni del carcere di Sollicciano, notoriamente critiche sotto molteplici punti di vista"*, ricordandosi *"la drammatica situazione strutturale ed edilizia dell'istituto, per risanare la quale sono stati investiti circa 10 milioni di euro per la realizzazione di un cappotto termico"*.

Per rimediare a tali condizioni a nulla varrebbe lo spostamento di cella e/o di sezione del reclamante anche perché il malfunzionamento dei rimedi preventivi, in situazioni di sovraffollamento carcerario, dipende ampiamente dalla natura strutturale del fenomeno.

Risultano violati l'art.1, comma 1, cpv. o.p., trattandosi di detenzione non conforme ad umanità e lesiva della dignità dei detenuti, l'art.5 (Caratteristiche degli edifici penitenziari), attese le condizioni di *overcrowding* (si tenga in proposito conto degli spazi – celle/reparto – chiusi, come riferito dalla stessa Direttrice), l'art.8 (Igiene personale), per inadeguatezza di lavabi, bagni e docce, e gli artt. 6 (Condizioni igieniche e illuminazione dei locali) e 7 (Servizi igienici) del D.P.R. n.230/2000. Violati altresì l'art.13, comma 3 (Locali per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso di fornelli) e l'art. 17, comma 9 (Assistenza sanitaria). Violato risulta altresì l'art.3 C.e.d.u. (uno dei quattro *core rights* convenzionalmente inderogabili, *ex art.15, comma 2, della Convenzione*) e di conseguenza, l'art.117, comma 1, Cost.

Com'è noto, con una delle sentenze storiche del Giudice delle leggi (sent.n.26/1999) è stato affermato che *"la restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione"*; del resto, con la successiva sentenza n.266 del 2009, la Corte ribadì l'invito a *"prendere sul serio i diritti dei detenuti"*, dichiarando l'inammissibilità della *quaestio* che era stata non avendo *"il rimettente motivato in modo sufficiente in ordine alle ragioni che gli impedirebbero di adottare una interpretazione costituzionalmente corretta della normativa de qua, così incorrendo in un ulteriore profilo di inammissibilità (ex plurimis: ordd. n.341 del 2008, n.268 del 2008 e n.193 del 2008)"*.

Con la nota sentenza *Torreggiani e altri c. Italia* la Corte EDU ha affermato che *"spetta ai Giudici nazionali interpretare le condizioni procedurali interne in modo da garantire una tutela giurisdizionale effettiva"* (secondo i parametri europei dell'accessibilità, tempestività ed idoneità al fine – e l'art.35-

bis o.p. è, per l'appunto, un mezzo per un fine) “dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario”.

Al dunque, occorrerebbe verificare se vi era spazio di intervento per il Magistrato adito, secondo la prospettazione dell'interessato, ovvero sollevare un incidente di costituzionalità.

Più nel concreto il reclamante non avanzava una richiesta risarcitoria (in forma specifica o monetaria), quanto una decisione che ponesse fine ad un perdurante abuso. Ove il Giudice non avesse ritenuto di disporre l'immediata scarcerazione del detenuto, ritenuto unico effettivo rimedio per porre fine alla violazione dei diritti, chiedeva il ricorrente di adire la Corte costituzionale per una pronuncia sulla legittimità dell'art. 35-*bis* o.p. sulla scorta di quanto affermato con la sentenza n. 279/2013 della Corte cost. ove si dichiarava non tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema del sovraffollamento.

Nelle conclusioni prese all'udienza avanti al magistrato di sorveglianza dell'11.12.24 il difensore peraltro introduceva una diversa ed ulteriore domanda, chiedendo che il magistrato, con l'ordinanza che si apprestava a pronunciare in quella sede, ordinasse all'Amministrazione penitenziaria di mettere comunque mano, risolvendole, a tutte le questioni dedotte nel reclamo che afferivano alle violazioni denunciate, così come aveva recentemente disposto, con un provvedimento emesso in analoga sede (reclamo giurisdizionale) altro magistrato dell'ufficio.

Con il provvedimento oggi impugnato il Magistrato di sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo.

Precisato che l'istanza andava correttamente inquadrata nello schema normativo del reclamo giurisdizionale *ex art.* 35-*bis* o.p. e che la *causa petendi* era ben chiara ((i fatti costitutivi la lesione dei diritti del reclamante), tuttavia il *petitum* appariva inammissibile in quanto si chiedeva al giudice di emettere un ordine di scarcerazione del detenuto e non un ordine all'Amministrazione, così come prevede testualmente la norma invocata, per porre rimedio alle violazioni lamentate. Così facendo si proponeva la creazione di una giurisprudenza innovativa e creativa che porterebbe allo stravolgimento dell'istituto del reclamo e della *voluntas legis* che ne sta a fondamento. L'assunto difensivo secondo il quale il magistrato di sorveglianza avrebbe potuto disporre la scarcerazione del reclamante non era fondato posto che, innanzitutto, dava per assodato che l'Amministrazione non fosse in grado di porre rimedio al *vulnus* uniformandosi ad un eventuale ordine del giudice (ad es. bonificando gli ambienti, sistemando l'impianto idraulico, etc.) e, secondariamente, il provvedimento di scarcerazione ad opera del magistrato di sorveglianza non è tra quelli previsti dalla legge.

Infine riteneva di non sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione alla norma applicabile. Il reclamo pertanto doveva ritenersi nel suo complesso inammissibile poiché a fronte di una legittima *causa petendi* presentava un *petitum* assolutamente inammissibile in quanto in contrasto con la stessa lettera dell'art. 35-*bis* o.p.

Stante la questione preliminare inerente l'ammissibilità, il merito della doglianza non veniva esaminato.

Avverso detto provvedimento il difensore presentava a questo Tribunale reclamo.

In esso si premetteva che il reclamo era stato presentato nel febbraio del 2024 e deciso ben 10 mesi dopo e che, nelle more, era stata anche avanzata istanza di differimento pena *ex art.* 147 c.p. con incidente di costituzionalità, istanze entrambe rigettate dal Tribunale con la motivazione, per quanto attiene alla questione di legittimità costituzionale, che faceva difetto il requisito della rilevanza a causa del mancato esaurimento dei rimedi giurisdizionali già previsti dall'ordinamento. Anche la Cassazione confermava il rigetto.

I motivi dell'odierno reclamo sono i seguenti:

- 1) Il magistrato aveva errato esercitando il potere di cui all'art. 666 co. 2 c.p.p. dichiarando preliminarmente, senza esame del merito, l'inammissibilità del reclamo pur operando accertamenti di tipo cognitivo e valutazioni discrezionali e non solo l'esame di requisiti posti direttamente dalla legge non implicanti valutazioni discrezionali, contrariamente alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto;

- 2) Il magistrato aveva inoltre totalmente ignorato le richieste avanzate *in limine* dal difensore, e trascritte a verbale d'udienza, con le quali, modificata e/o integrata l'originaria domanda, chiedeva al magistrato di ordinare all'Amministrazione penitenziaria di risolvere tutte le questioni lamentate mettendovi mano, proprio ciò che il giudice nell'ordinanza indicava come *petitum* ammissibile in quanto previsto dalla lettera della legge;
- 3) Il Tribunale pertanto potrebbe oggi estendere il proprio sindacato anche a questa domanda ancorché presentata solo all'esito dell'udienza di primo grado e non fatta oggetto di valutazione del magistrato di prime cure, considerato altresì che tutto il materiale istruttorio, richiesto dal giudice, era già in atti ed era completo;
- 4) Il magistrato di prime cure si era dunque astenuto dal suo ruolo non esaminando il merito della questione e non prendendo in esame la domanda con cui si chiedeva di ordinare all'Amministrazione di porre rimedio alle violazioni, tra l'altro ben note e fatte oggetto di plurimi provvedimenti della magistratura di sorveglianza fiorentina e di pubbliche dichiarazioni alla stampa da parte di Enti e Autorità, ivi compresa la Direttrice del carcere di Sollicciano.

Chiedeva pertanto che il Tribunale, riformato il provvedimento impugnato, ordinasse all'Amministrazione il ripristino di una situazione di umana detenzione in relazione alle plurime violazioni delle norme ordinamentali già citate nel reclamo introduttivo.

Nella presente procedura veniva disposta un'istruttoria integrativa ed aggiornata circa le condizioni attuali del carcere di Sollicciano.

Dalla relazione inviata allo scopo dal Direttore *pro tempore* (datata 24.03.25) emerge quanto segue (si precisa che all'epoca dell'istruttoria il detenuto era allocato nella Sezione n. 5 del "giudiziario").

- 1) esito degli interventi già programmati nel carcere di Sollicciano di efficientamento energetico e di sostituzione degli infissi: gli interventi di sostituzione degli infissi a taglio termico erano già stati effettuati e nella 5^a sezione erano stati completati nell'ottobre 2024 i lavori di tinteggiatura e di disinfestazione (come attestato dal PRAP) ma, già 4 mesi dopo, i soffitti avevano iniziato a presentare nuovamente macchie di umidità in prossimità della parete esterna;
- 2) esito degli interventi di adeguata disinfestazione dei locali di soggiorno e di pernottamento: in ordine alla presenza di cimici essa era ormai acclarata dai numerosi sopralluoghi della USL e, vista la non avvenuta risoluzione del problema, si riteneva necessario un intervento di disinfestazione straordinario esteso a tutte le sezioni; una nota specifica in proposito era stata inviata al Provveditorato allo stato senza alcun esito;
- 3) sulla presenza di cimici nelle camere di pernottamento della sezione: dal fascicolo sanitario del detenuto in oggetto non si evinceva alcun riferimento a sintomatologia per lesioni da puntura di insetto ma i tecnici della USL già da tempo avevano accertato una infestazione in atto di *Cimex Lectularis* come da varie campionature dalle quali poteva dedursi un fenomeno ben più ampio e diffuso all'interno dell'intera comunità penitenziaria (come da verbale 26.04.24); durante una visita ispettiva del 4.03.25 alcuni detenuti mostravano esemplari morti di cimice da letto;
- 4) sulle problematiche igienico-manutentive, già riscontrate nel 2022 dai magistrati del Tribunale di sorveglianza di Firenze nel corso di visite ispettive, e dall'ASL nei periodici sopralluoghi (con particolare riferimento alle tracce di infiltrazioni di acqua con conseguente distacco di intonaco e macchie estese di muffa alle pareti): nonostante la chiusura di alcuni lavori di manutenzione ordinaria la presenza di muffa nelle camere era costante, muffa derivante dalla percolazione di acqua da addebitare all'annosa presenza di problematiche strutturali dell'istituto; il Comandante [REDACTED] riferiva in una relazione del 6.02.25 che le infiltrazioni di acqua stavano assumendo ormai una connotazione di "estrema gravità" e che in assenza di interventi strutturali sulla facciata e sul tetto è pacifico ipotizzare come la condizione sarà sempre più ingravescente con la necessaria conseguenza della progressiva inagibilità delle camere di pernottamento. La problematica delle infiltrazioni ormai pervade

l'intero istituto, con continue infiltrazioni lungo i corridoi comportanti anche seri rischi di caduta per detenuti e per operatori.

- 5) Sulla progettazione esecutiva e primo avvio o sospensione degli interventi di manutenzione straordinaria di risanamento e isolamento delle facciate oblique (di competenza del DAP o del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti): la causa dell'umidità e delle infiltrazioni è da individuare nel problema dell'impermeabilizzazione delle facciate inclinate-curve tipiche dell'istituto che, durante i giorni successivi agli eventi meteorologici, fanno entrare l'acqua dal muro esterno e l'umidità per capillarità si diffonde poi dalla parete esterna per circa un metro ai soffitti delle camere; il problema si può risolvere solo con l'impermeabilizzazione della parete esterna che il DAP aveva avviato per la sola porzione femminile ma con scarsi risultati; il progetto ora risultava sospeso e in fase di remissione;
- 6) Quanto alle docce dei locali comuni: esse dispongono di acqua calda e vi possono accedere le persone detenute in "regime aperto" dalle 8.30 alle 15.00 e dalle 16.30 alle 20.00;
- 7) malfunzionamenti del riscaldamento e dell'erogazione dell'acqua calda: effettivamente da inizio dicembre 2024 si sono verificati numerosi malfunzionamenti del sistema di riscaldamento e di erogazione dell'acqua tutti risolti dalla ditta manuttrice in tempi coerenti;
- 8) acqua calda nei servizi delle singole camere di pernottamento: non esiste erogazione di acqua calda nelle celle in virtù dell'impostazione costruttiva dell'istituto ma il DAP stava valutando la possibilità di realizzare delle docce nelle singole stanze, come già nella sezione femminile;
- 9) circa il funzionamento dei sistemi idraulici di scarico delle tubature del lavello e del WC nelle singole camere: emergeva dalle relazioni (cfr. relazione Ufficio tecnico del 7.03.25) che in alcune camere lo scarico del WC non funziona e per scaricare si usa un cordino artigianale attaccato al gruppo scarico della cassetta portacqua; in altre celle il lavabo scarica direttamente nel WC attraverso un tubo flessibile della sezione;
- 10) interventi assolutamente indispensabili e non più rinviabili: si tratta di riprendere al più presto i lavori di competenza del DAP per i quali si è stilato un cronoprogramma per il quale è stata richiesta agli uffici superiori una copertura finanziaria (disinfestazione straordinaria degli arredi, degli effetti lettereschi e del vestiario dei detenuti e degli spazi; piccoli interventi edili ad opera della MOF; manutenzione ordinaria della sezione con riparazione degli impianti idraulici ed elettrici).

Nelle more dell'udienza il difensore depositava una missiva indirizzata al detenuto del 5.02.25 in cui questi comunicava di essere stato trasferito a novembre 2024 dal reparto "penale" a quello "giudiziario" (in cui sono allocate le sezioni 4^a e 5^a) ove tutte le carenze si presentavano in forma ancora più grave: macchie di umidità e muffa alle pareti, distacchi di intonaco e malfunzionamenti degli impianti manutentivi (l'acqua della doccia era spesso fredda). Lamentava di respirare umidità con il rischio di ammalarsi.

All'odierna udienza il detenuto dichiarava di essere tornato alla sezione 11^a del "penale" (cella 18) da circa 20 giorni e che tutti i problemi permanevano: l'acqua entra dalle finestre quando piove nonostante la sostituzione degli infissi e le cimici erano presenti nella cella, il riscaldamento durante l'inverno è spesso guasto. Riferiva di lavorare con turni di due mesi in cucina la mattina e di aver notato frequentemente a terra (ove spesso, data la mancanza di montacarichi si appoggiano i piatti e l'attrezzatura) la presenza di topi e scarafaggi, circostanza che è stata fatta notare anche agli ispettori della USL.

Ciò premesso, il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Sotto il profilo processuale va innanzitutto evidenziato che il magistrato di prime cure ha ommesso di decidere sulla domanda avanzata dal reclamante nelle conclusioni rassegnate a verbale dal difensore all'udienza dell'11.12.24 e si è limitato a dichiarare inammissibile il reclamo per inammissibilità del solo "*petitum*", avente ad oggetto un ordine di scarcerazione che non può essere annoverato tra gli ordini che il magistrato di sorveglianza può adottare in sede di reclamo giurisdizionale, quanto meno in prima istanza, posto che in tal modo si dava per assodato che l'Amministrazione non fosse in grado di porre rimedio al *vulnus* uniformandosi ad un eventuale altro ordine del giudice (ad es. bonificando

gli ambienti, sistemando l'impianto idraulico, etc.). Di conseguenza dichiarava inammissibile per irrilevanza anche la questione di legittimità costituzionale.

Su questo punto ritiene il Tribunale di concordare con la motivazione del magistrato posto che la norma invocata (art. 35-*bis* o.p.) consente invero al giudice solo di ordinare "all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice", *dictum* certamente incompatibile con un ordine di scarcerazione che, tra l'altro, dovrebbe necessariamente essere fatto proprio dal PM ai sensi dell'art. 659 c.p.p. in un caso non previsto da alcuna norma di legge e senza valutazione comparativa con altri interessi parimenti tutelati, ivi compresi i profili di pericolosità e le esigenze delle eventuali vittime del reato la cui condanna è in esecuzione.

Con ordinanza di questo Tribunale del 13.06.24 nei riguardi dello stesso odierno reclamante, confermata dalla Corte di cassazione, si era peraltro osservato che ogni questione di costituzionalità (sia dell'art. 35-*bis* o.p. che dell'art. 147 c.p. allora invocato) non può essere sollevata prima dell'esaurimento dei rimedi giurisdizionali già previsti dall'ordinamento mentre la prospettazione difensiva pareva muoversi "*per saltum*" dando per acquisiti una serie di passaggi processuali che non vi erano ancora stati: in particolare 1) accoglimento del reclamo da parte del magistrato; 2) ordine impartito all'Amm.ne penitenziaria di rimuovere le condizioni che pregiudicano i diritti primari del detenuto inerenti alla detenzione "*hic et nunc*"; 3) mancata osservanza dell'ordine da parte dell'Amm.ne penitenziaria nel termine assegnato; 4) attivazione del giudizio di ottemperanza con eventuale nomina di un Commissario *ad acta* per l'esecuzione dell'ordine giudiziale.

Ciò detto, pur condividendo l'assunto del giudice di prime cure sia quanto al *petitum* in origine proposto sia quanto alla *quaestio* di costituzionalità, l'ordinanza viceversa appare carente per l'omessa valutazione delle ragioni di merito allorché il *petitum* è stato modificato ed integrato in sede di richieste finali, considerato inoltre che l'istruttoria era già allora completa ed esaustiva.

In quella sede l'interessato chiedeva effettivamente di adottare un provvedimento che ordinasse all'Amministrazione di mettere comunque mano, risolvendole, a tutte le questioni dedotte nel reclamo, così come peraltro aveva da poco fatto un altro magistrato dell'ufficio ordinando all'amministrazione il ripristino di una situazione di piena vivibilità nel carcere di Sollicciano. Su questa richiesta il provvedimento impugnato è invece silente e il Tribunale in questa sede è tenuto dunque ad entrare nel merito della richiesta.

Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il reclamo nel merito vada accolto in quanto risultano fondate le doglianze del ricorrente.

Giova premettere in fatto che la situazione del carcere di Sollicciano ha portato già la magistratura di sorveglianza fiorentina (in diversa composizione) ad accogliere analoghi reclami presentati da alcuni detenuti per motivi tutti grossomodo sussumibili in quelli dell'odierno procedimento.

Le condizioni del carcere cittadino sono ormai ben note a questo Tribunale e possono definirsi estremamente critiche.

Tale circostanza è stata oggetto di plurimi e ripetuti accertamenti in primo luogo da parte dell'Autorità sanitaria locale che, nei verbali del sopralluogo effettuati a partire dal 2023 (atti comunicati per legge ai singoli magistrati di sorveglianza e che hanno costituito materia di prova nei reclami analoghi di cui si è detto), danno atto di una situazione ormai cronicizzatasi di evidenti carenze igienico-sanitarie e manutentive desumibili dalle tracce evidenti di infiltrazioni in molte zone di uso comune e all'interno delle sezioni, con formazione di raccolte di acqua a terra e distacchi di intonaco su pareti e soffitti. In un accesso all'infermeria dell'8 luglio 2024, il Direttore della struttura complessa UFC Igiene Pubblica ha potuto inoltre constatare, su sollecitazione del medico del presidio interno dell'istituto, un importante aumento di segnalazioni di morsicature da cimici dei letti da parte della popolazione detenuta. Le "cimici da letto" (*Cimex lectularius*) sono dei piccoli insetti ematofagi che tendono a vivere nelle stanze da letto, annidandosi perlopiù nelle pieghe e cuciture dei materassi e nelle crepe dei muri, ed a pungere le persone nel corso della notte. Pur non essendo pericolose per la salute e non trasmettendo malattie, le punture delle cimici provocano una sensazione assai fastidiosa, perché possono dar luogo ad arrossamenti cutanei e a prurito. Sono caratterizzati da dimensioni ridotte, che le aiuta a mimetizzarsi efficacemente nei loro nascondigli preferiti, il che rappresenta un

grosso problema nel riconoscerle se si considera che in breve tempo anche pochi esemplari possono moltiplicarsi e infestare un'intera stanza. La presenza di tali parassiti nel carcere di Sollicciano è oramai un fatto notorio, come emerge anche dalla relazione 24.03.25 del Direttore e acquisita nell'ambito del presente procedimento. Si è già detto più sopra che la presenza di cimici è ormai acclarata in pressoché tutti i reparti dai numerosi sopralluoghi della USL che già da tempo avevano accertato una infestazione in atto di *Cimex Lectularius* come da varie campionature dalle quali poteva dedursi un fenomeno ben più ampio e diffuso all'interno dell'intera comunità penitenziaria (come da verbale 26.04.24). Durante una visita ispettiva del 4.03.25 (alla quale aveva partecipato anche lo scrivente) alcuni detenuti mostravano esemplari morti di cimice da letto. Nonostante i numerosi interventi di disinfestazione nelle singole sezioni, vista la non avvenuta risoluzione del problema, già l'Amministrazione riteneva necessario un intervento di disinfestazione straordinario, a tutt'oggi non attuato, degli arredi, degli effetti lettereschi ed esteso a tutte le sezioni dell'istituto, che interessasse tuttavia anche il vestiario dei detenuti, previo sfollamento dei locali, pena l'inefficacia dell'intervento stesso. In una nota indirizzata a questo Tribunale dalla Provveditrice regionale, datata 22.11.24, sugli interventi "eseguiti e in corso" presso l'istituto di Sollicciano, non si faceva alcun riferimento alla disinfestazione. Il Direttore riferiva di aver recentemente inviato una nota specifica in proposito al Provveditorato allo stato senza alcun esito.

L'altro grave problema che affligge l'istituto, ampiamente illustrato nel reclamo e nelle relazioni acquisite in questo e negli altri procedimenti simili, riguarda la presenza di copiose infiltrazioni passanti dalla facciata obliqua o dalle coperture.

Tele problematica necessita di interventi di manutenzione straordinaria di risanamento e isolamento in facciata, gestiti dal DAP, e che già avevano avuto anche una progettazione esecutiva e un primo avvio. Tale ristrutturazione è peraltro stata bloccata per colpa di un errore nei lavori che non ha risolto il problema delle infiltrazioni nell'edificio, lasciando i detenuti in balia anche dell'acqua portata dalle piogge. Dal 2023 l'appalto è fermo per un'erronea progettazione del trattamento delle facciate: durante i lavori portati avanti dalla ditta in appalto, infatti, le facciate oblique sono state trattate come delle pareti e quindi non impermeabilizzate come previsto per i soffitti. E' ormai fatto notorio che, in caso di copiose infiltrazioni meteoriche, si determinano nell'istituto gravissime situazioni di inagibilità, come quella occorsa a ottobre 2023, con allagamento e inagibilità delle sezioni IX e XI del reparto penale (che è proprio la Sezione ove attualmente si trova l'odierno reclamante).

Nella relazione in atti del Comandante dott. Mencaroni (del 6.02.25) si dà conto dell'estrema gravità del fenomeno che rende periodicamente inagibili singole sezioni. In assenza di interventi strutturali sulla facciata e sul tetto è pacifico ipotizzare come la condizione sarà sempre più ingravescente con la necessaria conseguenza della progressiva inagibilità di tutte le camere di pernottamento. La problematica delle infiltrazioni ormai pervade l'intero istituto, con continue infiltrazioni lungo i corridoi comportanti seri rischi per l'incolumità di tutti coloro che accedono per i locali dell'istituto. Singoli interventi di imbiancatura delle pareti, realizzati in autonomia tramite la MOF, si sono rivelati del tutto inefficaci per la presenza di cause, come detto, di natura strutturale riguardanti l'impermeabilizzazione esterna delle facciate che, durante i giorni successivi agli eventi meteorologici, fanno entrare l'acqua dal muro esterno e l'umidità per capillarità si diffonde poi dalla parete esterna ai soffitti delle camere. Peraltro l'impermeabilizzazione della parete esterna è stata già effettuata nel reparto femminile con scarsi risultati ed è uno dei motivi per i quali l'appalto è sospeso da più di due anni.

Il DAP ha già più volte annunciato (cfr. relazione illustrativa trasmessa dal Direttore Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dott. Antonio Bianco, in data 21.03.24, a seguito di sopralluogo svoltosi il 21.02.24) il riavvio degli interventi già programmati di manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate e la realizzazione delle dorsali degli impianti idrico-sanitari in vista dell'adeguamento dei servizi igienici (è stata preannunciata da ultimo anche la predisposizione di acqua calda nelle singole camere di pernottamento), interventi - alcuni gestiti dal Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Toscana, altri facenti capo all'Amministrazione penitenziaria ed

altri, infine, già in corso d'opera da parte del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione dell'istituto, che la stessa Amministrazione ritiene dunque indispensabili, urgenti e non più rinviabili. Recentemente si è appreso da notizie di stampa (29 aprile 2025) di pubbliche dichiarazioni del Sottosegretario alla giustizia che, in visita all'istituto, ha annunciato un investimento di 7,5 milioni di euro per rifare completamente il manto di copertura dell'edificio e gli infissi, nonché per dotare le celle di docce e un investimento di 2,3 milioni per l'efficientamento energetico, quest'ultimo per assicurare acqua calda e refrigerazione in estate.

In buona sostanza, l'intero edificio è affetto da gravissime problematiche più volte segnalate e riconosciute dalla stessa Amministrazione alle quali fino ad oggi tuttavia non si è posto rimedio.

Le annose problematiche circa le carenze igienico-manutentive dell'istituto sono da tempo drammaticamente segnalate e ormai note ad enti locali, autorità, stampa ed opinione pubblica e sono state fatte oggetto di provvedimenti giurisdizionali sia in sede di reclamo risarcitorio *ex art. 35-ter* ord. penit. che di reclamo giurisdizionale *ex art. 35-bis* o.p. dalla magistratura di sorveglianza locale. In particolare, si indicavano alcuni interventi prioritari tra i quali il riavvio di tutti gli interventi già programmati e, nelle more, si riteneva necessaria un'immediata riduzione della presenza dei detenuti di almeno 100 unità allo scopo di "decongestionare" gli spazi e procedere alla progressiva dichiarazione di inagibilità delle camere di pernottamento maggiormente pregiudicate dalle infiltrazioni e dall'infestazione di insetti (anche al fine di procedere ad una disinfestazione a rotazione dei reparti in assenza dei reclusi).

Devono quindi ritenersi provate in fatto, per i plurimi motivi sopradetti, le circostanze riferite dal detenuto nel reclamo con riferimento sia alla presenza delle cimici sia alle condizioni di estrema insalubrità dei reparti detentivi. Non vi è invero alcuna discordanza tra quanto dichiarato dal detenuto e quanto attestato dall'Amministrazione posto che la gran parte delle doglianze viene invece confermata dalla Direzione nei rapporti in atti.

Per quanto riguarda le rimanenti doglianze riguardanti la mancata erogazione di acqua calda nelle camere (fatto oggettivo) e la presenza di topi in cucina (ove il detenuto lavora), possibile veicolo di malattie posto che il cibo viene servito in contenitori scoperti su carrelli obsoleti, il reclamo merita anche in questo caso accoglimento. Sulla presenza dei topi, la circostanza deve ritenersi infatti provata. Il fatto non viene riconosciuto dall'Amministrazione ma va qui richiamata la consolidata elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, convalidata dalla Suprema Corte in plurime pronunce (sebbene resa in sede di reclamo risarcitorio e non preventivo, ma il principio è perfettamente estensibile anche a quest'ultimo), secondo la quale la particolare condizione del soggetto ristretto realizza le condizioni per una vera e propria "inversione dell'onere della prova" nel senso che l'affermazione dell'istante è da ritenersi assistita da una presunzione relativa di veridicità dei suoi contenuti che è compito dell'Amministrazione ribaltare attraverso la produzione di elementi di segno contrario. Peraltro la presenza di topi nelle cucine è stata più volte ribadita dai detenuti ristretti a Sollicciano in visite e ispezioni compiute dai magistrati dell'Ufficio di sorveglianza e dall'USL. Deve quindi ritenersi provata in fatto anche quest'ultima circostanza.

Per quanto attiene all'acqua calda nelle celle, si deve osservare che la previsione di acqua corrente "calda e fredda" è contenuta nell'art. 7 co. 2 del DPR 30.06.2000 n. 230 ("Regolamento") e addirittura la norma prevede la realizzazione della doccia in ogni camera, pur dilazionandone l'effettuazione nei 5 anni (peraltro abbondantemente decorsi). La mancata fornitura di acqua calda nella cella costituisce indiscutibilmente quell'inosservanza da parte dell'Amministrazione di una norma del Regolamento che integra di per sé il presupposto dell'art. 69 co. 6 lett. B) o.p.. Sebbene la Corte di cassazione (v. sent. Sez. I 24.09.19 n. 39096) abbia ritenuto che la mancanza di acqua calda nelle celle configuri una situazione di "mero disagio" e non di violazione di diritti fondamentali (solo laddove, peraltro, l'interessato possa fruire giornalmente della doccia), va considerato tuttavia che il "grave pregiudizio" resta integrato allorché la mancanza di acqua calda nelle camere integri a pieno titolo uno dei rilievi da tenere in considerazione nella valutazione generale delle condizioni di detenzione, a causa dell'effetto cumulativo che tale fattore determina insieme alle altre condizioni in concreto valutate. Orbene, nell'istituto di Sollicciano, già particolarmente degradato, infestato da cimici, affetto da

scarsa igiene, soggetto ad infiltrazioni frequenti, materassi logori ed altre gravi carenze, la mancanza di acqua calda corrente in cella contribuisce cumulativamente a rendere la condizione detentiva particolarmente disumana e degradante. A ciò va aggiunto che ai detenuti di Sollicciano non è sempre possibile effettuare la doccia quotidianamente anche perché l'impianto è gravemente carente e soggetto a malfunzionamenti e spesso l'acqua, soprattutto nelle sezioni poste ai piani superiori, non arriva.

Si osserva infine che sarebbe irragionevole riconoscere un rimedio risarcitorio ex art. 35-ter o.p. per la violazione dell'art. 3 CEDU, seguendo in sede di rinvio "mobile" la sopra citata giurisprudenza convenzionale (si v. per tutte *Iacov Stanciu v. Romania*, 24.07.12) che ritiene trattamento inumano e degradante la mancanza di acqua calda, e non accordare invece per lo stesso fatto la tutela "preventiva" ex art. 35-bis o.p.

La mancanza di acqua calda nelle camere integra pertanto uno dei rilievi da tenere in considerazione nella valutazione del grave pregiudizio patito dal ricorrente, stante l'effetto cumulativo che tale privazione configura alla stregua delle condizioni generali dell'istituto, unitamente alla circostanza che la situazione di gravissimo degrado dei locali comuni delle docce non consente di utilizzare il parametro compensativo dell'uso quotidiano della doccia. Si pensi ad es. alla necessità impellente di detergersi, con acqua calda, proprio in occasione delle punture di cimici.

Tutto ciò premesso, v'è da concludere per l'esistenza di un grave pregiudizio attuale derivante dalla inosservanza di varie disposizioni della legge penitenziaria e del regolamento.

L'art. 69 o.p. prevede che il magistrato di sorveglianza provveda ai sensi dell'art. 35-bis sui reclami riguardanti l'inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento dalla quale "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti".

Da quanto detto sopra risultano violate le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 (trattamento conforme a umanità e rispetto della dignità), 6 (buono stato di conservazione e di pulizia dei locali di soggiorno e pernottamento), 8 (uso adeguato di bagni o docce), della legge penitenziaria (n. 354/75) e di cui all'art. 6 (condizioni igieniche adeguate dei locali in cui si svolge la vita dei detenuti) e 7 (servizi igienici) del Regolamento (DPR 230/00).

Pur dandosi atto della periodica disinfestazione delle camere e degli ambienti comuni, la persistente presenza di parassiti e cimici dei letti, con conseguenti disturbi a carattere dermatologico nei detenuti, determina la necessità di individuare strategie e interventi ben più efficaci e risolutivi.

Al detenuto in questione, a causa delle condizioni degradanti dell'istituto, è gravemente compromesso il diritto alla salute ed il diritto ad una detenzione rispettosa del senso di umanità e della propria dignità.

Le frequenti infiltrazioni piovane anche all'interno della cella, con caduta di residui di intonaco sui letti, che si protrae ormai da anni, configura un trattamento inumano e degradante poiché determina un'afflittività non giustificata dallo stato detentivo e non tollerabile nel comune sentire e in una condizione "civile" di vita del detenuto. Soprattutto, tale condizione ha raggiunto, con l'andare del tempo, un livello tale di gravità da indurre, nella sfera giuridica e personale del detenuto, sofferenze non giustificate e non tollerabili, se non con sacrifici non richiesti né connaturali alla sua condizione di ristretto da cui discendono sofferenza e percezione di sé caratterizzata da grave umiliazione (cfr., nel senso che tali condizioni configurano trattamenti inumani e degradanti, Cass., Sez. I, 23.01.20 n. 14258). Analoghe considerazioni valgono per la presenza di insetti, parassiti e roditori nei locali delle cucine aggravata, per l'effetto cumulativo che tali condizioni hanno, dalla mancanza di acqua calda nella camera.

Ciò detto, ritiene il Tribunale che, accertato il grave pregiudizio di cui sopra, in accoglimento del reclamo, debba essere annullato il provvedimento impugnato e si debba ordinare all'Amministrazione penitenziaria l'immediata effettuazione o il completamento degli interventi già programmati e non più procrastinabili, che dovranno essere quantomeno avviati (e per quanto riguarda la disinfestazione straordinaria viceversa integralmente realizzati), ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dalle preposte autorità (Amministrazione penitenziaria centrale e Provveditorato regionale

dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione dell'istituto) entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ivi compresa la fornitura di acqua calda nella camera in cui è allocato il reclamante. E' invero impossibile assicurare al reclamante *uti singulus* il ripristino di una situazione di piena esecuzione non contraria al senso di umanità se non risolvendo a monte le problematiche generali che investono l'intero edificio sotto il profilo strutturale e igienico-manutentivo e dunque con interventi di manutenzione straordinaria di risanamento.

Secondo l'Amministrazione sarebbero in fase operativa alcuni interventi di ristrutturazione e risanamento per rimediare alle infiltrazioni di acqua piovana (è stato pubblicamente annunciato l'investimento di specifiche risorse finanziarie per circa 10 milioni di euro) ma ciò, stante l'attuale lesione del diritto dalla quale deriva al detenuto un grave pregiudizio, non è in grado allo stato di eliminare *hic et nunc* la lesione. La natura "preventiva" del reclamo giurisdizionale, diretto a porre rimedio *immediato* ad un pregiudizio *attuale*, permanente ed immanente, è infatti rivolto ad interrompere il protrarsi di una violazione di diritti. Va osservato in aggiunta non solo che molti lavori di risanamento sono in realtà sospesi da oltre due anni senza che l'Amministrazione provvedesse ad una loro repentina ripresa, ma che difficilmente il pregiudizio potrà ridursi nel breve periodo, posto che detti interventi strutturali hanno comunque una imprevedibile durata. Pertanto, tra i provvedimenti adottabili non può escludersi nemmeno, quale rimedio estremo, la chiusura dell'istituto o di singoli gruppi di sezioni ovvero lo "sfollamento" di almeno un numero di detenuti non inferiore a 100 per consentire da un lato un'efficace intervento di disinfezione generale e, dall'altro, il completamento "a rotazione" delle opere già previste nei singoli reparti.

Nelle more della stesura della presente ordinanza è pervenuta (in data 23.05.25) una nota di risposta del Gabinetto del Ministro ad un atto di prospettazione *ex art. 69 co. 1 o.p.*, inoltrato dallo scrivente, nella sua qualità di Presidente del Tribunale, al Ministro della Giustizia, con la quale si rendevano note le procedure in corso, tra le quali l'imminente conclusione delle opere previste dal progetto iniziale (sospese per la risoluzione consensuale del contratto da parte della ditta appaltatrice) consistenti in due distinti appalti (uno da 2.200.000 euro per le facciate e i cortili del "penale" e l'altro da 1.800.000 per facciate a cortili del "giudiziario") e dei lavori di adeguamento al Regolamento (acqua calda e docce) per la sola VI sezione, oltre alla procedura per la presa in consegna anticipata della parte impiantistica già realizzata (sotto-centrali termiche e dorsali degli impianti idrico-sanitari). Infine, gli interventi di sostituzione degli infissi sono da completare in alcune sezioni ed impongono il necessario sfollamento dei detenuti.

In data 3.06.25 la Direzione dell'istituto comunicava il completamento dei lavori di efficientamento energetico nella 13^a e nella 5^a sezione, al fine di procedere successivamente agli interventi sulla 4^a sezione. Per il contrasto alla *Cimex lectularis* si rendeva noto che gli interventi straordinari di disinfezione implicano la necessità di adibire una sezione detentiva a "volano".

Ciò detto, la lesione immanente dei diritti del detenuto che proposto il reclamo non può ulteriormente proseguire nell'attesa del completamento dei lavori più sopra illustrati e dunque si impone un immediato ordine di ripristino della condizione di civile detenzione nell'istituto di Sollicciano.

Ove l'inerzia dell'Amministrazione dovesse protrarsi oltre il termine assegnato con il presente provvedimento, all'interessato è rimessa a tutela dei suoi diritti la facoltà di richiedere allo stesso Tribunale l'ottemperanza ai sensi dell'art. 35-*bis* comma 5, con eventuale nomina di un commissario *ad acta*.

P.Q.M.

Visti gli artt. 35-*bis*, 69 comma 6 lett. b) o.p. e 678 c.p.p.;

in accoglimento del reclamo, annullato l'impugnato provvedimento:

- 1) ordina all'Amministrazione penitenziaria il completamento degli interventi già programmati di efficientamento energetico e di sostituzione degli infissi a taglio termico nei reparti della Casa circondariale di Firenze-Sollicciano in cui non siano ancora stati attuati né completati;

- 2) ordina all'Amministrazione penitenziaria di effettuare gli interventi già programmati di manutenzione straordinaria, e conseguente impermeabilizzazione, delle coperture e delle facciate oblique della Casa circondariale di Firenze-Sollicciano (ad eccezione del reparto femminile);
- 3) ordina all'Amministrazione penitenziaria di completare la procedura per la presa in consegna anticipata della parte impiantistica già realizzata (sotto-centrali termiche e dorsali degli impianti idrico-sanitari) in vista dell'adeguamento dei servizi igienici alle norme regolamentari (DPR 230/00) dei reparti detentivi maschili della Casa circondariale di Firenze-Sollicciano;
- 4) ordina all'Amministrazione penitenziaria di dotare la camera di pernottamento del reclamante di acqua calda in conformità a quanto previsto dall'art. 7 co. 2 DPR 230/00;
- 5) ordina all'Amministrazione penitenziaria di provvedere ad un piano straordinario di disinfestazione generale dei locali di soggiorno e pernottamento di tutte le sezioni detentive e dei locali cucina della Casa circondariale di Firenze-Sollicciano, nonché degli arredi, del corredo e del vestiario interessato dalla presenza di *Cimex lectularis* ed altri parassiti e/o roditori anche predisponendo la temporanea chiusura a rotazione delle sezioni, disponendo se necessario la chiusura temporanea dell'intero istituto o di singoli gruppi di sezioni ovvero lo "sfollamento", nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 42 o.p., di almeno 100 unità della popolazione detenuta, anche allo scopo di consentire il rapido completamento "a rotazione" degli interventi di cui ai punti che precedono;
- 6) assegna termine di giorni 45 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'avvio di tutti gli interventi di cui sopra e, ove possibile con riferimento a quelli già in corso, per il loro tempestivo completamento;

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi anche al Ministero della giustizia, al Capo di dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed al Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

Firenze, 8 maggio 2025

Il Presidente est.
Marcello Bortolato